



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

Seduta del 28 ottobre 2016 n. 295

OGGETTO: INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016/2018.

L'anno **duemilasedici** il giorno **28** del mese di **ottobre** alle ore **15:55** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'OTTAVIO.

Sono presenti gli Assessori:

- | | | |
|-----------|------------|-----------|
| 1. Sig. | DE IURE | Domenico |
| 2. Sig.ra | LICENZIATO | Francesca |
| 3 Sig. | MENICUCCI | Luigi |
| 4 Sig.ra | SCHIAZZA | Simonetta |

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Vice Segretario Generale dott. Giovanni de MARINIS.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 29.01.2016, esecutiva, con cui, tra l'altro, è stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018, nonché le successive intergrazioni di cui alle deliberazioni n.183 del 12.07.2016, n.199 del 2.08.2016 e n. 232 del 31.08.2016, esecutive;

CONSIDERATO che, in particolare con la deliberazione n. 232 del 31.08.2016, da ultimo citata, la suddetta programmazione è stata integrata, relativamente all'anno 2016 e per le motivazioni ivi rappresentate, con la previsione dell'assunzione – tra l'altro – a tempo determinato e parziale al 50%, di un dipendente di Categoria “C”, profilo professionale “Istruttore Tecnico” da assegnare al Settore “Attività Tecniche e Produttive” per la durata di due mesi;

PRESO ATTO che, in esecuzione della citata deliberazione n. 232/2016, con determinazione del Dirigente del Settore “Servizi Finanziari e Risorse Umane” n. 208 del 5.09.2016, si è proceduto all'assunzione della suddetta unità lavorativa (mediante ricorso alla graduatoria approvata con determinazione dello stesso Dirigente n. 120 del 31.05.2016) con decorrenza 5.09.2016 e fino al 4.11.2016;

VISTA la nota in data 20.10.2016, agli atti, con la quale il Dirigente del Settore “Attività Tecniche e Produttive” – nell'approssimarsi della scadenza del suddetto contratto di assunzione - ha rappresentato la necessità di provvedere a prorogare la suddetta assunzione fino al 31.12.2016, al fine di assicurare la funzionalità degli Uffici di competenza, nelle more della copertura dei posti a tempo indeterminato di cui alla vigente programmazione triennale delle assunzioni;

TENUTO CONTO che le assunzioni a tempo indeterminato mediante le consuete modalità di reclutamento, sono - di fatto - precluse fino a quando saranno concluse le procedure previste per la ricollocazione delle unità soprannumerarie del personale provinciale, e considerato che, allo stato, non è ancora possibile ipotizzare i tempi necessari per la stessa;

VISTO l'art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 14.09.2000, che disciplina il contratto a termine;

RICHIAMATE, altresì, le disposizioni recate dall'art. 21 del D.Lgs. 15-6-2015 n. 81, a mente del quale il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti.

EVIDENZIATO, in merito alla disciplina normativa delle assunzioni flessibili attualmente vigente negli enti locali, che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG, ha condiviso l'interpretazione della disciplina all'uopo introdotta dall'art. 11, comma 4-bis del d.l. n. 90/2014 per gli enti virtuosi, secondo cui gli stessi, seppur esclusi dall'applicazione del limite del 50 per cento, ricadono inevitabilmente in quello del 100% della spesa sostenuta nel 2009;

VISTO il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 17624 del 02.05.2012, in merito alla modalità di considerazione del tetto di spesa fissato dalla norma di cui sopra;

RAMMENTATO, al riguardo, che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 13.08.2013, esecutiva, ad oggetto “Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2013/2015”, è stata definitivamente quantificata la spesa sostenuta nell’anno 2009 per il personale impiegato con forme flessibili di lavoro;

RICHIAMATO il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, che attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche,

RIBADITA la sussistenza delle condizioni previste dalla disciplina legislativa vigente in materia, per procedere ad assunzioni,

DATO ATTO che questo Ente non versa nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitarie, ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 (nel testo modificato dall’art. 17, comma 26, legge n. 102 del 2009, poi dall’art. 4, comma 1, legge n. 125 del 2013);

RITENUTO, pertanto, di procedere all’integrazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016 - 2018, in aderenza alle esigenze dell’Ente, al quadro normativo vigente e alle risorse disponibili, prevedendo la proroga dell’assunzione a tempo determinato della succitata unità lavorativa;

DATO ATTO che la spesa necessaria per la proroga di che trattasi può essere quantificata, in via presuntiva, in € 5.000,00 e che la stessa rientra nel limite di cui all’art. 11, comma 4-bis del d.l. n. 90/2014 (100% della spesa sostenuta per il lavoro flessibile nell’anno 2009);

RICHIAMATO l’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che, a decorrere dall’anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

VISTO, in proposito, il parere favorevole rilasciato in data 26-10-2016 dal Collegio dei Revisori di questo Ente in merito alla programmazione di cui al presente atto, ai sensi della normativa sopra citata;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

A voti unanimi;

DELIBERA

1. Per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, di integrare la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016/2018, approvata con propria deliberazione 13 del 29.01.2016, come integrata con deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 31.08.2016, ed in particolare con riferimento all'anno 2016, salvo proroga, con la previsione della proroga, fino al 31.12.2016, della seguente assunzione a tempo determinato e parziale al 50% del tempo pieno:
 - n. 1 dipendente di Categoria "C", profilo professionale "Istruttore Tecnico", per le necessità del Settore "Attività Tecniche e Produttive";
2. Di demandare al Dirigente del Settore "Servizi Finanziari e Risorse Umane" gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
3. Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016/2018, come integrata col presente atto;
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai soggetti sindacali ai sensi dell'art. 7 CCNL 1.04.1999.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL V. SEGRETARIO GENERALE
F.to G.de MARINIS

IL PRESIDENTE
F.to V. d'OTTAVIO

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to F. LICENZIATO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 07-11-2016

IL V. SEGRETARIO GENERALE
F.to G.de MARINIS

La suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 07-11-2016

IL V. SEGRETARIO GENERALE
F.to G.de MARINIS